

Hydrotherm Gerätebau GmbH
contro ditta Compact del dott. ing. Mario Andreoli & C. sas
(domanda di pronuncia pregiudiziale,
proposta dal Bundesgerichtshof)

«Regolamento n. 67/67 — Esenzione per categorie di accordi
di distribuzione esclusiva»

Causa 170/83

Massime

1. *Concorrenza — Intese — Impresa — Nozione — Unità economica — Accordo di esclusiva — Imprese giuridicamente autonome che partecipano, come una sola parte, all'accordo — Regolamento n. 67/67 — Applicazione*
(Trattato CEE, art. 85; Regolamento della Commissione n. 67/67)
2. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di esclusiva — Accordo che comprende del pari paesi situati fuori della Comunità — Regolamento n. 67/67 — Possibilità di applicazione*
(Regolamento della Commissione n. 67/67)
3. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Accordi di esclusiva — Restrizioni riguardanti l'esercizio di diritti di proprietà industriale — Esenzione — Esclusione — Presupposti*
(Regolamento della Commissione n. 67/67, art. 3, lett. b), punto 1)

1. La nozione di impresa, situata in un contesto di diritto della concorrenza, dev'essere intesa nel senso ch'essa si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche se sotto il profilo giuridico quest'unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Il regolamento n. 67/67 della

Commissione, che riguarda l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie d'accordi d'esclusiva, va del pari applicato qualora partecipino all'accordo, in quanto contraenti, più imprese giuridicamente autonome, qualora le imprese stesse costituiscono, nei confronti dell'accordo, un'unità economica. In questo caso,

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

infatti, non può esservi concorrenza fra le imprese che partecipano simultaneamente, come un'unica parte, all'accordo.

2. Il regolamento n. 67/67 può essere applicato qualora l'accordo comprenda non solo una parte determinata del territorio del mercato comune, ma anche paesi situati fuori della Comunità.
3. L'art. 3, lett. b), punto 1, del regolamento n. 67/67 va interpretato nel senso che un accordo non può fruire dell'esenzione per categorie unica-

mente se dai termini stessi dell'accordo o dal comportamento dei contraenti risulti che questi intendono usare o usano effettivamente un diritto di proprietà industriale in modo da impedire od ostacolare, grazie a questo diritto, importazioni parallele nel territorio cui si riferisce l'esclusiva. Il fatto che un accordo non contenga alcuna clausola intesa ad impedire l'uso abusivo di un diritto di proprietà industriale non costituisce di per sé un motivo sufficiente per escluderlo dall'applicazione del regolamento n. 67/67.

Nel procedimento 170/83,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

HYDROTHERM GERÄTEBAU GMBH (società a responsabilità limitata), con sede in Dieburg (Repubblica federale di Germania),

e

DITTA COMPACT DEL DOTT. ING. MARIO ANDREOLI & C. SAS, società in accomandita semplice con sede in Savigno (Bologna),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1 e 3 del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keefe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz

cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente